

Tribunale di Bari
Sez. FALLIMENTARE Bari

RG: 8/2022

Il Giudice Designato, dott.ssa Assunta Napoliello

Vista la proposta di ammissione al piano del consumatore depositata da CAVONE GIOVANNI ai sensi degli artt. 7 ss L. n. 3/2012 e la contestuale istanza di esdebitazione ai sensi dell'art. 14 quaterdecies L. n. 3/2012 presentata da VITUCCI ANGELA;

richiamato il proprio Decreto del 11.05.2022;

visti i depositi integrativi effettuati dall'OCC dott. Buono;

preso atto che con ordinanza del 24.03.2022 il G.E. ha sospeso la procedura esecutiva n. 1083/2019 R.G.E. in attesa della definizione della procedura di composizione della crisi;

ritenuto che non possa accogliersi l'istanza con la quale si chiede che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione sarà divenuto definitivo, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati i diritti di prelazione, sul patrimonio del debitore, poiché l'art. 12 bis co. 2 l. n. 3/2012 (diversamente dall'art. 10 co. 2 l. n. 3/2012, relativo al diverso istituto dell'accordo di composizione della crisi) prevede solo la possibilità di sospendere su istanza "specifici procedimenti di esecuzione forzata" che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;

ritenuto che, dunque, vanno sospese le deleghe operate sulla busta paga del Cavone al fine di non ledere la par condicio creditorum in attesa dell'esito della richiesta di omologazione del piano proposto e, a tal fine, il datore di lavoro è tenuto ad accantonare queste somme fino alla decisione sull'omologa;

vista l'attestazione dell'OCC;

esaminati gli atti e ritenuto, allo stato, che nulla osti alla fissazione della udienza di cui all'art. 10 L. n. 3/2012

fissa

per la comparizione dei debitori, del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi e delle parti interessate l'udienza dinanzi a sé del 15.11.2022 ore 10:20

dispone

la sospensione delle deleghe operate e presenti sulla busta paga di Cavone Giovanni, disponendo che il datore di lavoro accantoni le relative somme fino alla decisione sull'omologa

dispone

che, a cura del professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, la proposta ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori almeno trenta giorni prima del termine previsto dall'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012 con le modalità di cui all'art. 10 comma 1 l. cit con eventuali spese a carico dell'istante

dispone

che entro lo stesso termine la proposta ed il presente decreto vengano pubblicati a cura dell'OCC sul portale nazionale www.astegiudiziarie.it; e sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari www.tribunale.bari.it e www.giustizia.bari.it avvalendosi dello staff di EDICOM, con spese a carico dell'istante

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi, successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 11, comma 1, l. n. 3/2012, trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, l. n. 3/2012, allegando il testo dell'accordo stesso e le relative integrazioni intervenute

riserva

all'esito dell'udienza suindicata di fissare altra udienza, onde consentire il rispetto del termine per le contestazioni da parte dei creditori (da effettuarsi al professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi), ed il deposito, da parte di quest'ultimo, della relazione finale ex art. 12, comma 1, l. n. 3/2012

Si comunichi con urgenza a cura della Cancelleria al ricorrente e all'avv. ANTONIO BUONO nella sua qualità di Organismo di Composizione della Crisi.

Si comunichi

Bari, 22.07.2022

Il Giudice

Assunta Napoliello